

Un quesito sulla applicazione del decreto sulla “tenuità del fatto” ai reati ambientali

Domanda: La nuova normativa sulla “tenuità del fatto” si applica anche ai reati ambientali? In alcune sedi editoriali e seminariali si sostiene che tali reati sono esclusi dalla relativa applicazione...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Con tutto rispetto per le altrui opinioni ed affermazioni, che anche noi abbiamo letto e sentito, a nostro modesto avviso non vi è alcuna traccia formale e sostanziale nella disciplina dettata dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 per escludere la sua portata di applicazione rispetto ai reati ambientali. Tale disciplina prevede una possibile e potenziale applicazione nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. E questo vale, logicamente, sia per i reati/contravvenzione che per i reati/delitti. Non riusciamo ad intuire sulla base di quale principio i reati ambientali potrebbero essere esclusi... Dunque, sempre a nostro avviso, tutti i reati ambientali (delitti e contravvenzioni) che sono compresi nel parametro di pena sopra indicato rientrano – inevitabilmente - nell’alveo di potenziale applicazione della “tenuità del fatto”. Logicamente, ribadiamo che la norma stessa esclude ogni applicazione “automatica” per tutti i reati che rientrano nella previsione di pena suddetta, e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali per verificare – caso per caso – la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Questo vale – naturalmente – anche per i reati ambientali e comporta una vera “rivoluzione” profonda per le strutture della comunicazioni di notizia di reato per la polizia giudiziaria ambientale la quale se resta ancorata ai pregressi schemi e logiche di redazione degli atti risulterà operare con effetti negativi sistematici praticamente seriali nei futuri esiti processuali.

Pubblicato il 2 giugno 2015